

Ministero della Marina Mercantile
Direzione Generale del Demanio
Marittimo e dei Porti

ANNO 15 GENNAIO 1976
A tutte le Capitanerie di porto

LORO SEDI

Al Consorzio Autonomo del porto

GENOVA

A tutti gli altri Enti Autonomi Portuali

LORO SEDI

c.p.c.

A. Ricciardi
Amministratore

Div. XVIII
Prot. n. 5187618/A.24.7

OGGETTO: Abrogazione dell'art.42 e modificazione dell'art.48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

CIRCOLARE N.163
Serie:II
Titolo:Demanio marittimo

Dem

Con D.P.R. 24 aprile 1975, n.988, pubblicato sulla G.U. n.120 del 7 maggio 1976 é stato abrogato l'art.42 del Regolamento per la esecuzione del Codice della Navigazione e modificato l'art.48 del Regolamento stesso.

A seguito dell'abrogazione dell'art.42 Reg.Cod.Nav., anche per la reagolizzazione delle concessioni demaniali marittime relative agli stabilimenti e depositi costieri troveranno quindi applicazione i criteri stabiliti dagli artt.8 e 9 dello stesso Regolamento.

Quanto ai collaudi di cui all'art.48 Reg.Cod.Nav. resta inteso che, in ogni caso, essi, per gli impianti degli stabilimenti e depositi costieri di oli minerali, dovranno essere effettuati soltanto dopo che sarà stata rilasciata ai concessionari interessati (che dovranno esibirla) anche l'autorizzazione, a norma del RDL 2/11/1933, n.1741, da parte delle competenti Amministrazioni (Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e Regione Siciliana o Prefettura) per l'installazione degli impianti stessi. Lo esito del collaudo sarà comunicato ai concessionari subordinando l'esercizio degli impianti collaudati favorevolmente alle eventuali ulteriori decisioni di competenza delle citate Amministrazioni.

Nei casi in cui vengono eseguiti da parte della Commissione locale ~~collaudi in base alle disposizioni stabilite nel~~ collaudo ~~comunicato~~ comunicato ~~che trovano applicazione per i nuovi impianti installati negli stabilimenti e nei depositi costieri ai quali risultano già collaudati, nel complesso, dalla Commissione interministeriale prevista dallo stesso articolo) le Autorità marittime invieranno copia dei relativi verbali a questo Ministero, anche al fine di disporre, qualora non sia già stato precedentemente disposto, per l'eventuale intervento della citata Commissione interministeriale come indicato nell'ultima parte di dette disposizioni.~~

16520
Data _____
Firma _____

./.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione delle Autorità marittime interessate sulla scrupolosa osservanza dell'art. 49 Reg. Cod. Nav. relativo alle ispezioni ed alle visite generali triennali degli stabilimenti e dei depositi costieri da parte della Commissione locale (cfr. anche circolari n. 27 e n. 116 - serie II - Titolo: Demanio marittimo rispettivamente del 5/5/1958, prot. n. 2890/A. 26 e del 31/1/70, prot. n. 5200911/A. 26.8).

*Area
di
della
di*

Inoltre, in relazione a quanto indicato nel secondo capoverso della presente circolare, si pregano le Capitanerie di Porto e gli Enti portuali interessati a fare conoscere le concessioni demaniali per stabilimenti e depositi costieri che, a proprio parere, dovranno essere regolate con formali atti pubblici, a norma dell'art. 9 Reg. Cod. Nav., precisando lo stato attuale delle singole pratiche, ai fini della sollecita stipulazione degli atti stessi.

Rimane, infine, stabilito che le concessioni demaniali marittime per gli stabilimenti ed i depositi costieri dovranno, in ogni caso comprendere anche gli impianti ubicati su zona privata, a norma dello art. 52 Cod. Nav., allegando agli atti od alle licenze la relativa documentazione da cui risultino l'ubicazione, la natura, la consistenza degli impianti stessi.

p.c.c.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

A. Balducci



IL DIRETTORE GENERALE

f.to BALDUCCI